



Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

presso
Ministero della Giustizia

Serv. LB - FS Area 1/4
Rif. del
Allegati come da testo

Oggetto: scadenza quinquennio aggiornamento professionisti antincendio.

Si fa seguito alla circolare del 14 settembre c.a., di pari oggetto, per rimettere l'allegata nota della Rete delle Professioni Tecniche, di trasmissione del parere a firma del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con cui - nell'attribuire portata dirimente ad un documento del Servizio Studi della Camera dei deputati, ivi richiamato - si sostiene che *"anche i professionisti antincendio che non abbiano completato le 40 ore di aggiornamento quinquennale obbligatorio in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e la data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, possono mantenere valida la propria iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno sino a 90 giorni dopo la data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ad oggi, 31 dicembre 2021)"*.

In base a siffatta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, *"tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni [e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380]", menzionati all'art. 103, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020 e s.m.i., "conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza [vale a dire fino al 31 marzo 2021]"* (come si legge a chiare lettere nell'anzidetta nota della Rete delle Professioni Tecniche).

Con i migliori saluti

IL PRESIDENTE
(Maurizio Savoncelli)

Piazza Colonna, 361
00187 Roma

Tel. 06 4203161
Fax 06 48912336

www.cng.it
cng@cng.it

C.F. 80053430585



Circolare n. 35/2021 - Prot. n. 477/2021 del 29/10/2021

Ai Componenti dell'Assemblea della Rete
Professioni Tecniche

e, p.c. Federazione Nazionale degli Ordini dei
Chimici e dei Fisici

P.zza San Bernardo, 106
00183 Roma

segreteria@chimicifisici.it

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Via Po, 22

00198 Roma

serviziogsegreteria@conaf.it

Consiglio Nazionale dei Geologi
Via Vittoria Colonna, 40
00193 Roma

segreteria@cngeologi.it

Consiglio Nazionale dei Geometri e
dei Geometri Laureati

P.zza Colonna, 361

00187 Roma

cng@cng.it

Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via XX Settembre, 5

00187 Roma

segreteria@cni-online.it

Collegio Nazionale dei Periti Agrari e
dei Periti Agrari Laureati

Via Principe Amedeo, 23

00185 Roma

segreteria@peritiagrari.it

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati

Via in Arcione, 71

00187 Roma

cnpi@cnpi.it

CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI
Cod.Amministrazione: cn_geome Cod.Registro:
IN
Prot.N. 0011016 del 02/11/2021
Area: A1 A4
RETE PROFESSIONI TECNICHE

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI
Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma - tel: 06.42017973 - info@reteprofessionitecniche.it - info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 - Racc. N° 29562 - CF 97767480581



Ordine Nazionale dei Tecnologi
Alimentari
Via degli Uffici del Vicario, 49
00186 Roma
info@tecnologialimentari.it

Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Via di Santa Maria dell'Anima, 10
00186 Roma
segreteriapresidenza.cnappc@awn.it

Circolare n. 35 - Prot. n. 477/2021

Roma, 29 ottobre 2021

Oggetto: Emergenza epidemiologica COVID-19: conferma criteri di estensione durata quinquenni di riferimento per l'aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio.

Cari Presidenti,

con nota DCPREV prot. 15826 del 21/10/2021 il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco riscontrava il quesito della Rete delle Professioni Tecniche, anche con il conforto del documento del 14/09/2021 del Servizio Studio della Camera dei deputati (paragrafo "Proroga della validità di atti e documenti").

Si conferma pertanto che *tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, attestati di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e l'attuale data di cessazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2021), conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.*

Ciò premesso, anche i quinquenni di riferimento per l'aggiornamento obbligatorio dei

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI
Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



professionisti antincendio in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza (ad oggi il 31 dicembre 2020) mantengono la loro validità fino ai 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza (ad oggi il 31 marzo 2022).

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO

(Dott. Chim. Nausicaa Orlandi)

IL COORDINATORE

(Ing. Armando Zambrano)

Allegati:

- Nota VVF DCPREV prot. 15826 del 21/10/2021;
- Documento del Servizio Studio della Camera dei Deputati (14/09/2021);

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI
Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it
Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562 - CF 97767480581



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Alla Rete delle Professioni tecniche
info@pec.reteprofessionitecniche.it
(rif. Nota prot. 441/2021)

E, p.c. Al Gabinetto del Sig. Ministro dell'Interno

Al Gabinetto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile

OGGETTO: Richiesta chiarimenti della Rete delle professioni tecniche prot. n. 441/2021.
Requisiti per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi dei professionisti
antincendio di cui al D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i..

Con riferimento all'oggetto, in riscontro alla richiesta di chiarimenti pervenuta con la nota a margine indicata in merito all'applicazione agli aggiornamenti obbligatori previsti dal D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i. dell'art. 103 comma 2 del D.L. n.18/2020 e s.m.i., si rappresenta quanto segue.

Si evidenzia, innanzitutto, che l'originaria formulazione dell' art. 103 comma 2 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, è stata in ultimo modificata dall'art. 3-bis della legge 27 novembre 2020, n.59 come di seguito riportato: *"tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza...(omissis)"*. In tale modo è stato eliminato il termine temporale di proroga originariamente previsto ed è stato inserito un riferimento legato alla durata dello stato di emergenza pandemica.

Di recente, la legge 16 settembre 2021, n. 126 ha disposto la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante *misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche* e, in particolare, ha previsto che lo stato di emergenza epidemiologica fosse prorogato al 31 dicembre 2021.

Ciò premesso, applicando le suddette previsioni di legge alla formazione in materia antincendio ex D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i., si ritiene che anche i professionisti antincendio che



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA**

non abbiano completato le 40 ore di aggiornamento quinquennale obbligatorio in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, possono mantenere valida la propria iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno sino a 90 giorni dopo la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ad oggi, 31 dicembre 2021).

A conferma di quanto sopra, si allega il documento datato 14 settembre 2021 elaborato dal Servizio Studi della Camera dei deputati che, nel paragrafo "Proroga della validità di atti e documenti", fornisce un'interpretazione normativa in linea con quanto sopra.

Si evidenzia infine che la Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica ha dato puntuale informazione, per gli aspetti di competenza, dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento sia ai Consigli nazionali delle professioni che alle strutture territoriali del Corpo, in ultimo, con nota D.C.PREV. prot. n.16655 del 09/12/2020.

**IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(PARISI)**

Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del d.lgs 82/2005 art. 21



Allegati:

- "Emergenza COVID-19: le misure per le PA" del Servizio Studi della Camera dei deputati